

Bruxelles, 6 settembre 2016
(OR. en)

11984/16

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0103 (NLE)**

**AVIATION 174
USA 51
RELEX 722**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	6 settembre 2016
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2016) 552 final
Oggetto:	Proposta modificata di DECISIONE DEL CONSIGLIO concernente la firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d'America, da un lato, l'Unione europea e i suoi Stati membri, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato; e concernente la firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo addizionale fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, riguardante l'applicazione dell'accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d'America, da un lato, l'Unione europea e i suoi Stati membri, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2016) 552 final.

All.: COM(2016) 552 final

Bruxelles, 6.9.2016
COM(2016) 552 final

2011/0103 (NLE)

Proposta modificata di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**concernente la firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d'America, da un lato, l'Unione europea e i suoi Stati membri, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato; e
concernente la firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo addizionale fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, riguardante l'applicazione dell'accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d'America, da un lato, l'Unione europea e i suoi Stati membri, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato**

RELAZIONE

1. Contesto della proposta

- **Motivazione e obiettivi della proposta**

L'accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e gli Stati Uniti d'America, dall'altro ("l'accordo UE-USA sui trasporti aerei"), è stato firmato il 25 e 30 aprile 2007¹ e modificato da un protocollo del 24 giugno 2010². L'accordo è stato applicato in via provvisoria dal 30 marzo 2008. Il protocollo di modifica è stato applicato in via provvisoria dal 24 giugno 2010.

L'articolo 18, paragrafo 5, dell'accordo UE-USA sui trasporti aerei ribadisce l'obiettivo di entrambe le parti di "massimizzare i vantaggi per i consumatori, le compagnie aeree, i lavoratori e le comunità sulle due sponde dell'Atlantico estendendo il presente accordo ai paesi terzi". L'articolo 18, paragrafo 5, dell'accordo chiede inoltre al comitato misto istituito dall'articolo 18, paragrafo 1, "l'elaborazione di una proposta riguardante le condizioni e le procedure [...] necessarie per permettere l'adesione dei paesi terzi al presente accordo". Nel 2007 la Norvegia e l'Islanda hanno chiesto ufficialmente di aderire all'accordo UE-USA sui trasporti aerei. Conformemente all'articolo 18, paragrafo 5, dell'accordo, nella riunione del 16 novembre 2010 il comitato misto ha elaborato una proposta per l'adesione dell'Islanda e della Norvegia all'accordo UE-USA sui trasporti aerei. Sono stati pertanto redatti un accordo di adesione ("l'accordo di adesione") e un accordo addizionale per le disposizioni interne fra l'Unione, la Norvegia e l'Islanda ("l'accordo addizionale"). Le disposizioni dell'accordo di adesione estendono *mutatis mutandis* il campo di applicazione dell'accordo UE-USA sui trasporti aerei alla Norvegia e all'Islanda. Visto che la Norvegia e l'Islanda sono parti integranti dello Spazio aereo comune europeo, gli accordi in questione assicureranno un quadro normativo coerente per i voli fra gli USA e il mercato unico dell'aviazione nell'UE, comprese l'Islanda e la Norvegia. L'accordo UE-USA sui trasporti aerei è inteso a determinare vantaggi commerciali per le compagnie aeree e i consumatori nell'UE e a garantire la sua coerenza con la politica comune dei paesi scandinavi in materia di trasporto aereo. Allo stesso tempo, la proposta mantiene inalterato il carattere bilaterale dell'accordo stesso.

Il 2 maggio 2011 la Commissione ha adottato una proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria relativamente all'accordo di adesione e all'accordo addizionale [COM(2011)239 definitivo].

Il 16 giugno 2011 il Consiglio ha adottato la sua decisione concernente la firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo di adesione e dell'accordo addizionale a nome dell'Unione, in un unico atto, insieme agli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio (Decisione 2011/708/UE)³. L'articolo 3 prevede l'applicazione provvisoria dell'accordo di adesione e dell'accordo addizionale a decorrere dalla data della firma che ha avuto luogo il 21 giugno 2011. I due accordi sono integralmente applicati in via provvisoria a partire da tale data.

Nella sentenza del 28 aprile 2015 nella causa C-28/12, *Commissione/Consiglio*⁴, la Corte di giustizia europea ha annullato la decisione 2011/708/UE ma ha mantenuto i suoi effetti "*fino*

¹ Decisione del Consiglio, del 25 aprile 2007, concernente la firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo UE-USA sui trasporti aerei (2007/339/CE), GU L 134 del 25.5.2007, pag. 4.

² GU L 223 del 25.8.2010, pag. 3.

³ GU L 283 del 29.10.2011, pag. 1.

⁴ ECLI:EU:C:2015:282.

all'entrata in vigore, entro un congruo termine a decorrere dalla pronuncia della presente sentenza, di una nuova decisione che il Consiglio dell'Unione europea dovrà adottare ai sensi dell'articolo 218, paragrafi 5 e 8, TFUE.". La Corte ha affermato che la decisione impugnata è stata adottata nell'ambito di una procedura che conteneva indistintamente elementi del processo decisionale proprio del Consiglio ed elementi di natura intergovernativa (punto 51), e ha concluso che per questo motivo non era conforme all'articolo 218, paragrafi 2, 5 e 8, del TFUE e, pertanto, all'articolo 13, paragrafo 2, del TUE (punto 53).

Benché la proposta iniziale della Commissione [COM(2011)239 definitivo] sia stata integralmente adottata conformemente all'articolo 218, paragrafi 2, 5 e 8, del TFUE, la Commissione ritiene opportuno aggiornare la propria proposta.

- **Contesto generale**

L'accordo UE-USA sui trasporti aerei ha eliminato tutte le barriere commerciali per i voli fra un punto qualsiasi nell'UE e un punto qualsiasi negli USA. Inoltre, gli USA hanno concesso i cosiddetti diritti di settima libertà ai vettori aerei dell'UE affinché operino fra gli USA e i paesi dello Spazio aereo comune europeo (ECAA) non appartenenti all'UE, quali la Norvegia e l'Islanda. L'ECAA non ha tuttavia una dimensione esterna, per cui attualmente i vettori aerei dell'UE non hanno il diritto di effettuare voli fra la Norvegia e l'Islanda e paesi terzi. Analogamente, i vettori aerei della Norvegia e dell'Islanda non hanno al momento il diritto di effettuare voli fra l'UE e gli USA.

L'accordo UE-USA sui trasporti aerei ha istituito, per tutte le compagnie aeree dell'Unione, condizioni uniformi per l'accesso al mercato e ha fissato nuove regole per la cooperazione in materia di regolamentazione tra l'Unione europea e gli USA in settori di fondamentale importanza per il funzionamento sicuro ed efficiente dei servizi aerei transatlantici. La Norvegia e l'Islanda hanno adottato l'integralità dell'*acquis dell'UE* in materia di politica dell'aviazione. Pertanto, includere entrambi i paesi nell'ambito di applicazione dell'accordo UE-USA sui trasporti aerei assicurerà a tutti i vettori aerei europei che applicano l'*acquis dell'UE* la possibilità di effettuare servizi aerei transatlantici in un quadro armonizzato.

L'adesione dell'Islanda e della Norvegia all'accordo UE-USA sui trasporti aerei potrebbe costituire un precedente per la loro adesione ad altri accordi dell'Unione in materia di aviazione (per es. all'accordo euromediterraneo con il Marocco nel settore del trasporto aereo).

- **Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione**

L'obiettivo di estendere l'accordo UE-USA sui trasporti aerei a paesi terzi è esplicitamente previsto nell'accordo stesso. Esso non istituisce una dimensione esterna dell'accordo sullo Spazio economico europeo ed è coerente con la politica globale dell'UE nei confronti dell'Islanda e della Norvegia.

- **Ulteriori precisazioni**

La presente proposta modificata non riguarda gli elementi relativi i) alla consultazione delle parti interessate e alla valutazione d'impatto, ii) agli elementi giuridici, iii) all'incidenza sul bilancio già fornita in modo dettagliato nella proposta iniziale della Commissione [COM(2011)239 definitivo].

Proposta modificata di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**concernente la firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d'America, da un lato, l'Unione europea e i suoi Stati membri, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato; e
concernente la firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo addizionale fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, riguardante l'applicazione dell'accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d'America, da un lato, l'Unione europea e i suoi Stati membri, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, e l'articolo 218, paragrafo 8, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e gli Stati Uniti d'America, dall'altro ("l'accordo UE-USA sui trasporti aerei"), è stato firmato il 25 e 30 aprile 2007⁵ e modificato da un protocollo del 24 giugno 2010⁶. Esso prevede esplicitamente l'adesione di paesi terzi all'accordo sui trasporti aerei.
- (2) L'Islanda e la Norvegia sono membri a pieno titolo del mercato unico europeo dell'aviazione mediante l'accordo sullo Spazio economico europeo e nel 2007 hanno chiesto ufficialmente di aderire all'accordo UE-USA sui trasporti aerei. Nella riunione del 16 novembre 2010, conformemente all'articolo 18, paragrafo 5, dell'accordo UE-USA sui trasporti aerei, il comitato misto da esso istituito ha suggerito un accordo fra gli Stati Uniti d'America, da un lato, l'Unione europea e i suoi Stati membri, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato (di seguito "l'accordo di adesione").
- (3) La Commissione ha negoziato un accordo addizionale fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, riguardante le disposizioni interne per l'applicazione dell'accordo di adesione (di seguito "l'accordo addizionale").

⁵ Decisione del Consiglio, del 25 aprile 2007, concernente la firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo UE-USA sui trasporti aerei (2007/339/CE), GU L 134 del 25.5.2007, pag. 4.

⁶ GU L 223 del 25.8.2010, pag. 3.

- (4) Il 2 maggio 2011 la Commissione ha adottato, a nome dell'Unione, una proposta di decisione del Consiglio concernente la firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo di adesione e dell'accordo addizionale⁷.
- (5) Il 16 giugno 2011 il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, hanno adottato una decisione in merito alla firma e all'applicazione provvisoria, a nome dell'Unione, dell'accordo di adesione e dell'accordo addizionale (decisione 2011/708/UE)⁸. L'articolo 3 prevede l'applicazione provvisoria dell'accordo di adesione e dell'accordo addizionale a decorrere dalla data della firma che ha avuto luogo il 21 giugno 2011. A partire da tale data i due accordi sono integralmente applicati in via provvisoria.
- (6) Nella sentenza del 28 aprile 2015 nella causa C-28/12, *Commissione/Consiglio*⁹, la Corte di giustizia europea ha annullato la decisione con cui il Consiglio ha autorizzato in un unico atto, insieme ai rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, la firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo di adesione e dell'accordo addizionale, del medesimo regolamento. Essa ha mantenuto gli effetti della Decisione 2011/708/UE "fino all'entrata in vigore, entro un congruo termine a decorrere dalla pronuncia della presente sentenza, di una nuova decisione che il Consiglio dell'Unione europea dovrà adottare ai sensi dell'articolo 218, paragrafi 5 e 8, TFUE".
- (7) Alla luce di quanto precede, è opportuno che il Consiglio adotti la presente decisione relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo di adesione e dell'accordo addizionale, fatta salva la loro conclusione in data successiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare, a nome dell'Unione, l'accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d'America, da un lato, l'Unione europea e i suoi Stati membri, d'altro lato, l'Islanda d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, e l'accordo addizionale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l'Islanda, d'altro lato e il Regno di Norvegia, d'altro lato, sull'applicazione dell'accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d'America, da un lato, l'Unione europea e i suoi Stati membri, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato.

Articolo 2

I testi dell'accordo di adesione e dell'accordo addizionale sono allegati alla presente decisione.

Articolo 3

L'accordo di adesione e l'accordo addizionale sono applicati in via provvisoria dalla data della firma, in attesa dell'entrata in vigore.

⁷ COM(2011)239 definitivo.

⁸ GU L 283 del 29.10.2011, pag. 1.

⁹ ECLI:EU:C:2015:282.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione. Essa è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente